



Consiglio regionale della Calabria

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AFFARI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E NORMATIVA ELETTORALE

Reggio Cal. 16 febbraio 2016

Al Presidente della Giunta
Regione Calabria
Cittadella regionale
località Germaneto
88100 Catanzaro

Al Presidente del Consiglio Regionale
c/o Settore Segreteria Assemblea
SEDE

Oggetto: **PARERE 14/10[^] sulla Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2016** di iniziativa della Giunta regionale, recante: *“Attuazione articolo 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013. Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale”*.

**SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2016
LA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE**

VISTA la nota prot. 1935/10[^] del 19 gennaio 2016 con la quale il Settore Segreteria Assemblea ha trasmesso per il parere, la deliberazione di cui all’oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 recante: *“Attuazione articolo 7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013. Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale”*;

VISTA la Bozza di Statuto recata nell’allegato n. 2 alla Delibera in oggetto;

UDITO il relatore Consigliere Franco Sergio;

RILEVATO che il consigliere Mirabello ha formulato delle osservazioni recanti modiche da apportare agli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto allegato;

UDITA la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture, prof. Roberto Musmanno nella quale si evidenzia, oltre all’opportunità di una diversa riformulazione del testo recato nelle osservazioni agli articoli 9 e 16, anche l’esigenza di eliminare dei refusi al comma 6, lettera k), e al comma 9 dell’articolo 6;

SENTITO il dirigente del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, dott. Luigi Bulotta;

SENTITO l’avv. Carolina Citrigno, dell’Ufficio legale del Commissario dell’Aterp;



RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consigliere Mirabello per l'articolo 11, nel testo originario, e per gli articoli 9 e 16 riformulate secondo le indicazioni recate nella relazione dell'Assessore Musmanno;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere anche le indicazioni recate nella relazione dell'Assessore Musmanno sull'esigenza di apportare le dovute correzioni al comma 7, lettera k), e al comma 9 dell'articolo 6;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 *“Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.”*;

VISTO l'articolo 87 del Regolamento interno del Consiglio Regionale approvato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 rubricato *“Pareri alla Giunta Regionale”*;

dopo approfondita discussione del provvedimento, la Commissione

ESPRIME

parere favorevole subordinato alle seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6:
 - alla lettera k) del comma 7 dopo le parole “i compiti spettanti ai” sono inserite le seguenti: “servizi, uffici e”;
 - al comma 9:
 - le parole “e rimane in carica per tutta la durata della legislatura” sono soppresse;
 - la parola: “2001” è sostituita dalle seguenti: “1990 e successive modifiche ed integrazioni”;
- b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: “1. Il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, un Dirigente Tecnico del Distretto Territoriale di riferimento, il Dirigente del Settore Regionale Tecnico Decentrato competente per Provincia, il Sindaco del Comune interessato all'intervento in esame, tutti con possibilità di formale delega, si riuniscono in Comitato Tecnico, del quale il Direttore Generale assume le funzioni di Presidente ed esprimono i pareri obbligatori su: a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale; c) richieste di autorizzazione al superamento di costo ammissibili.
2. A tale Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell' ATERP Regionale; nominato dal Direttore Generale.”.



Consiglio regionale della Calabria

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AFFARI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E NORMATIVA ELETTORALE

- c) il comma 1 dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: “1. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, aperto ai soggetti indicati all'articolo 19 del d.lgs. n.165/01 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli incarichi sono conferiti prioritariamente al personale di ruolo dell'ATERP, nell'ottica del contenimento della spesa; solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti. Il conferimento avviene con provvedimento del Direttore Generale.”;
- d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: “1. In conformità alle vigenti leggi statali e regionali in materia, l'ATERP, entro 60 giorni dall'adozione dello Statuto, adotta propri regolamenti di organizzazione disciplinanti le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, ispirandosi, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa che tengano conto, altresì, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I regolamenti di organizzazione dei Distretti territoriali di cui all'art. 2 dovranno tener conto del principio del municipalismo di esecuzione nel disciplinare le attribuzioni e i compiti spettanti sulla base della competenza territoriale. Essi riguardano, nelle aree tecnica e amministrativa, la gestione amministrativa delle attività relative al Personale, la manutenzione ordinaria e direzione lavori, i rapporti locativi e patrimonio immobiliare, fermo restando l'unitarietà e uniformità dei processi produttivi e l'ottimizzazione complessiva nell'utilizzo delle risorse umane.
3. Nel rispetto delle vigenti leggi statali e regionali in materia, il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all'ATERP e, conseguentemente, il primo documento di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.”.

Per conformità al processo verbale.

Il Dirigente
f.to Maurizio PRIOLO

Il Presidente
f.to Franco SERGIO